



BURLONE CRISA'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE N° 5 DEL 28.06.2019

Nella giornata di ieri, 27 giugno, il Senato ha approvato il d.d.l. di conversione del **Decreto Crescita** (D.L. n. 34 del 2019), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019. Vediamo le principali novità.

PROROGA VERSAMENTI IMPOSTE

Vengono **prorogati al 30 settembre** dei termini per i **versamenti** delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, **per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (5.164.569 euro).

Possono parimenti beneficiare della proroga i contribuenti minimi e forfettari, nonché i **soci delle società** che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto **se determinano il reddito per trasparenza**.

Sono esclusi dalla proroga i soci di s.r.l.

ROTTAMAZIONE TER

Riaperti i termini (**fino al 31 luglio**) per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017) e al saldo e stralcio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Fatture immediate

Dal 01/07/2019 le fatture elettroniche immediate dovranno essere emesse **entro 12 giorni** (non più 10) **dal giorno di effettuazione dell'operazione**. In fattura andrà indicata la data dell'operazione o la data in cui è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo.

Esempio: cessione di beni effettuata in data 28/09/2019. La relativa fattura potrà essere emessa entro il 10/10/2019 e nel campo "data" andrà indicato il 28/09/2019. Tale fattura emessa potrà essere annotata nel registro vendite entro il 15/10/2019 concorrendo però alla liquidazione del mese di settembre.

Fatture differite

Nulla cambia per quanto riguarda i termini di emissione delle fatture differite. Tuttavia è stato precisato che la data da indicare in fattura è quella dell'ultima operazione.

Esempio: cessioni di beni del 02/09, 10/09 e 28/09/2019 corredate dai relativi DDT. Il cedente potrà inviare la fattura elettronica entro il 15/10/2019 indicando nel campo "data" il 28/09/2019.

Registrazione fatture

Le fatture emesse, in entrambi i casi, andranno registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione confluendo però nella liquidazione Iva del mese di competenza.

CREDITO DI IMPOSTA PER I NUOVI REGISTRATORI DI CASSA

Agli esercenti che acquistano o adattano i registratori di cassa è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione. Il credito di imposta spetta per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020 ed è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 250,00 euro in caso di nuovo acquisto e di 50,00 euro in caso di adattamento di uno strumento già esistente. Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa. Si ricorda, infine, che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

Per il periodo 01/07 – 31/12/2019 non saranno applicate sanzioni in caso di invio tardivo dei corrispettivi telematici se gli stessi verranno comunicati entro il mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione (restano fermi i termini di liquidazione dell'Iva).

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.